

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 113
“Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli”

1. Riferimenti normativi

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti :

- Regolamento (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20.03.2008 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) 73/2009 del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche;
- Decisione della Commissione Europea C(2010) 1261 del 2-3-2010 che approva la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 19/03/2010;
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009”;
- Le vigenti disposizioni generali per l'attuazione dei bandi di misura del PSR Campania 2007-2013;
- Le vigenti "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, abroga e sostituisce il Reg. (CE) 1975/2006 con effetto dal 1° gennaio 2011;

- Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione della Misura 113 per il presente bando è fissata in euro 794.472,64.

3. Finalità della Misura e tipologie di intervento

La misura viene attivata per stimolare il trasferimento dei terreni agricoli e l'avvicendamento generazionale nella conduzione delle aziende agricole ed evitare lo spopolamento delle aree rurali.

Attraverso il subentro dei giovani rilevatori la misura intende, inoltre, stimolare:

- i processi di adeguamento professionale nella gestione dell'impresa agricola;
- una sostanziale ristrutturazione dell'azienda ceduta;
- l'ampliamento e l'accorpamento delle aziende;
- il rafforzamento della competitività attraverso l'innalzamento qualitativo delle produzioni;
- la riconversione produttiva riferita alle filiere soggette a crisi di mercato ovvero oggetto di trasformazioni indotte dalla riforma della PAC;
- l'ottenimento di produzioni agricole rispondenti alle vigenti normative igienico - sanitarie, nell'ambito delle iniziative espressamente rivolte alle aziende agricole, previste dalla DGR n. 76 del 18.1.2008 "Piano di interventi a favore delle filiere produttive per fronteggiare l'emergenza rifiuti" e successiva modifica ed integrazione n. 198 del 28.1.2008.

Il sostegno previsto dalla misura consiste nell'erogazione di un'indennità agli imprenditori che abbandonano permanentemente e definitivamente ogni attività agricola finalizzata alla commercializzazione ed ai lavoratori agricoli dipendenti dell'impresa cedente che rinunciano anch'essi definitivamente ad ogni attività agricola.

4. Ambiti territoriali di attuazione

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale, prioritariamente per le aree territoriali ricadenti in tre delle sette macroaree omogenee che il PSR 2007/2013 ha individuato.

E' concessa, pertanto, priorità alle aziende ricadenti nelle macroaree omogenee regionali classificate:

- C – aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta;
- D1 – aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato;
- D2 – aree caratterizzate da ritardo di sviluppo.

5. Soggetti beneficiari dell'intervento

L'indennità è concessa:

- all' imprenditore agricolo (**cedente**), ai sensi dell'art 2135 del c.c., del D.Lgs. 99/2004 e del D.Lgs. 101/2005 che, in quanto titolare di impresa iscritta nel registro delle imprese agricole delle C.C.I.A.A., abbandona definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali e trasferisce i terreni posseduti ad un rilevatario, che soddisfi le condizioni indicate al paragrafo 7 "Requisiti di ammissibilità".

I fondi oggetto di cessione dovranno risultare essere condotti in base ad un legittimo titolo di possesso: proprietà ovvero contratto di affitto sottoscritto dalle parti ovvero comodato ovvero contratto di affitto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (*verbale*) con denuncia di una sola delle parti contraenti, registrati in data antecedente la data di presentazione della domanda. In presenza di comodato contratto di affitto sottoscritto dalle due parti o di contratto di affitto unilaterale o verbale, con denuncia all' Ufficio del Registro, il soggetto cedente allegnerà alla istanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario non cedente, in cui lo stesso conferma la sussistenza di una delle citate tipologie di contratto (comodato, contratto di affitto bilaterale, unilaterale o verbale), approva quanto riportato nella suddetta denuncia e si dichiara favorevole allo scioglimento del rapporto in essere (Allegato n. 1).

- al salariato agricolo o coadiuvante familiare (lavoratore agricolo), che opera nell'azienda agricola del cedente al momento della presentazione della domanda di prepensionamento e che abbandona definitivamente ogni attività agricola.

6. Compatibilità tra misure e/o azioni

La misura sarà attuata in maniera indipendente. Tuttavia è concessa priorità alle domande presentate dal cedente il cui rilevatorio sia un giovane agricoltore di età inferiore ai 40 anni non ancora insediato, che, in possesso dei requisiti necessari, intende subentrare al cedente insediandosi come previsto dalla misura 112 del PSR 2007/2013.

7. Requisiti di ammissibilità

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comportano la non ammissibilità della domanda di aiuto.

L'erogazione dell'indennità è subordinata alla presenza di un rilevatorio che soddisfi uno dei seguenti requisiti:

- a) subentri al cedente in qualità di "giovane agricoltore", insediandosi come previsto dalla misura 112 del PSR 2007-2013¹;
- b) rivesta la qualifica di imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni per gli uomini e 45 per le donne ai sensi dell'art 2135 del c.c., del D. Lgs. 99/2004 e del D. Lgs. 101/2005, subentri al cedente al fine di ingrandire la propria impresa e, al momento del subentro, disponga di una copertura previdenziale presso la Gestione obbligatoria della Previdenza agricola (INPS) di almeno 5 anni;
- c) sia una società con finalità assimilabili all'imprenditore agricolo e subentri al cedente al fine di ingrandire la propria impresa.

I soggetti destinatari della misura, alla data della presentazione della istanza di partecipazione, devono obbligatoriamente essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e di seguito descritti, fatta salva la documentazione (*certificazioni e dichiarazioni*) da produrre entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla misura.

¹ Giovani agricoltori non ancora insediati, che non hanno compiuto i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto cedente e che si insedieranno per la prima volta come capo dell'azienda agricola rilevata, nei 180 giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla misura 112.

Ulteriori requisiti d'ammissibilità

Azienda

L'azienda oggetto di cessione deve:

- necessitare dell'impiego di almeno un'ULA (*unità lavorativa anno*)² in termini di fabbisogno di lavoro complessivo annuo aziendale. L'ULA esprime la minima dimensione economica, correlata alla soglia minima di redditività;
- essere costituita da una SAT di almeno 2 ettari, riducibile ad 1 ettaro quando parte della superficie aziendale sia destinata, per un minimo di 0.3 ettari, a serre.

Il passaggio della titolarità dei fondi oggetto di cessione, dal cedente al rilevatario, è consentito solo tramite trasferimento di proprietà ovvero contratto di affitto sottoscritto dalle parti, registrati come per legge.

Cedente

Il cedente, alla data di presentazione della istanza di partecipazione alla misura, deve :

- avere almeno 55 anni di età: non oltre 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne;
- avere svolto attività agricola a titolo prevalente nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda con relativa iscrizione al regime previdenziale sociale nel settore agricolo;
- essere iscritto alla Gestione Previdenziale Obbligatoria (INPS) ed aver versato contributi che assicurano la relativa copertura per un periodo di almeno 20 anni, in conformità alle vigenti disposizioni in materia previdenziale, fermo restando la modificazione del periodo di copertura previdenziale richiesto, qualora nuove disposizioni in materia lo dovessero prevedere;
- essere in possesso del fascicolo aziendale, costituito o aggiornato, attraverso le procedure certificate dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Tali informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comportano la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Successivamente provvederà alla sostituzione del fascicolo aziendale con il fascicolo elettronico, costituito attraverso le procedure certificate SIAN, contenente, tra l'altro, l'esatta indicazione del conto corrente bancario o postale dedicato.

² Il numero delle ULA aziendali è attestato dallo sportello redditività operante presso gli STAPA–Ce.P.I.C.A. competenti per territorio, ai quali il beneficiario dovrà fare riferimento.

non deve:

- aver frazionato o ridotto la propria azienda nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda, per una superficie superiore al 25% della SAT aziendale.

L'eventuale prosecuzione del pagamento dei contributi volontari ai fini pensionistici non è ostativo ai fini della applicazione del presente bando.

Non è ammesso il frazionamento dell'azienda ceduta.

Non è consentito il passaggio di titolarità tra i coniugi.

Il cedente potrà svolgere attività agricola destinata unicamente all'autoconsumo, utilizzando una superficie non superiore al 10% dell'azienda originaria e comunque fino ad un massimo di 1 ettaro. Detta attività agricola, proseguita dal cedente a fini non commerciali, non può beneficiare degli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune. Può, inoltre, conservare la disponibilità degli edifici destinati ad abitazione per sé e/o per i propri familiari (Allegato 2).

I diritti e gli obblighi gravanti sull'azienda si trasferiscono dal cedente, che rimane tuttavia responsabile del rispetto degli obblighi assunti fino alla data della cessione, al rilevatario, ad eccezione fatta per i terreni destinati ad usi non agricoli. Il cedente conserverà il possesso dei titoli di diritto soggettivo associati al regime di pagamento unico, in quanto diritti di proprietà. Il trasferimento di questi ultimi, nelle forme appropriate, sarà reso noto dal soggetto cedente a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata nelle forme e nei tempi previsti dalla documentazione specifica di misura richiesta (Allegato n. 3).

Cedente - affittuario o comodatario

Nel caso particolare in cui il cedente si configuri quale affittuario o comodatario dei fondi oggetto di cessione, questi cederà i terreni oggetto di contratto al proprietario (che si configura come rilevatario) o ad altro soggetto rilevatario previsto dalla misura, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della citata istanza, a condizione che:

- cessi definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali sui terreni ceduti e su tutti i terreni eventualmente posseduti, a qualsiasi titolo;
- il rilevatario, sia esso il proprietario dei fondi o altro rilevatario, risulti in possesso dei requisiti previsti al punto 3, art. 23 del reg. CE 1698/2005 e soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 7 (rilevatario) del presente bando;
- risulti in possesso del fascicolo aziendale, costituito o aggiornato, attraverso le procedure certificate dal Sistema Informativo Agricolo

Nazionale (SIAN). Tali informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comportano la non ammissibilità della domanda di aiuto.

L'affittuario cedente, inoltre, entro i 60 giorni citati, certificherà, con le modalità descritte ai successivi paragrafi, l'avvenuto scioglimento del contratto di affitto o comodato, con la conseguente cessazione dei loro effetti, nonché l'avvenuto rilascio dell'azienda ceduta.

In presenza di contratto di affitto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (*verbale*) con denuncia di una sola delle parti contraenti, il soggetto cedente è tenuto ad allegare alla istanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il proprietario non cedente dichiara di essere a conoscenza di quanto riportato nella suddetta denuncia di contratto verbale di affitto e di essere favorevole alla rescissione del contratto in essere (Allegato n. 1).

Lavoratore agricolo

Possono accedere alle agevolazioni previste dalla misura anche i lavoratori dipendenti dell'impresa del cedente, che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola, nel numero massimo di due unità purché, alla data di presentazione della istanza di partecipazione alla misura da parte del soggetto cedente:

- abbiano almeno 55 anni;
- si impegnino ad abbandonare definitivamente l'attività agricola;
- non godano, al momento dell'abbandono dell'attività, di pensione di anzianità o di vecchiaia;
- siano iscritti al regime di previdenza sociale dell'INPS ed abbiano versato alla gestione previdenziale obbligatoria, contributi per almeno 20 anni;
- non abbiano ancora raggiunto l'età per beneficiare di una pensione di vecchiaia;
- abbiano dedicato all'attività agricola nei cinque anni precedenti la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro in qualità di lavoratori agricoli o coadiuvanti familiari (lavoratori agricoli dipendenti);
- abbiano lavorato nell'azienda del cedente l'equivalente di due anni a tempo pieno negli ultimi 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso.

I lavoratori agricoli che intendano presentare domanda dovranno anagrafarsi sul Sistema Informativo Regionale. Solo in seguito all'ammissione al beneficio dovranno costituire il proprio Fascicolo elettronico.

Rilevatorio

- a) il rilevatorio, con età inferiore a 40 anni, che intende insediarsi come previsto dalla misura 112 del PSR 2007/2013, al momento della presentazione della istanza di partecipazione alla misura da parte del soggetto cedente:
- non deve risultare essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art 2135 del c.c., del D. Lgs. 99/2004 e del D. Lgs. 101/2005 e non deve essersi insediato in qualità di capo azienda, assumendo per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale;
 - non deve essere in possesso del fascicolo aziendale.
- b) il rilevatorio imprenditore agricolo con età inferiore a 50 anni, 45 per le donne, al momento della presentazione della istanza di partecipazione alla misura da parte del soggetto cedente deve:
- disporre di una copertura previdenziale presso la Gestione Obbligatoria della previdenza agricola (INPS) di almeno 5 anni;
 - essere in possesso del fascicolo aziendale, costituito o aggiornato, attraverso le procedure certificate dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

I rilevatori già imprenditori agricoli di età inferiore ai 50 anni, 45 per le donne e le società rilevatorie con finalità assimilabili all'imprenditore agricolo, allegheranno alla istanza di partecipazione, certificazione rilasciata dallo sportello redditività operante presso i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura (S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A.), attestante il numero di ULA necessarie nell'azienda preposseduta.

I diritti e gli impegni gravanti sull'azienda si trasferiscono dal cedente, che rimane tuttavia responsabile del rispetto degli impegni assunti fino alla data della cessione, al rilevatorio. I titoli di diritto soggettivo associati al regime di pagamento unico, in quanto diritti di proprietà non sono direttamente associabili al trasferimento della superficie aziendale. Per essi il soggetto cedente rilascerà dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nelle forme previste dalla documentazione specifica di misura richiesta (Allegato 3).

Non sono ammessi quali rilevatori, società di persone o di capitali nelle quali vi sia la partecipazione a qualsiasi titolo del cedente.

L'azienda del rilevatorio deve necessitare, ad acquisizione avvenuta, di un volume minimo di lavoro tale da garantire almeno 1 ULA.

Il rilevatorio che abbia acquisito terreni oggetto di cessione in forza della presente misura, non potrà in seguito beneficiare dell'indennità, in qualità di cedente, per il periodo 2007/2013.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente misura i soggetti già destinatari di finanziamenti a valere su Fondi FEOGA e/o FEASR, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

- nell'anno civile in corso o in quello precedente siano stati destinatari di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi, non determinati da espressa volontà di rinuncia manifestata dagli interessati;
- siano al momento destinatari di provvedimenti di sospensione del finanziamento adottati ed ancora vigenti;
- non abbiano ancora provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o la restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario.

Non possono presentare istanza di partecipazione alla presente misura, cedenti e lavoratori agricoli che abbiano richiesto e percepiscano contributi pubblici per iniziative similari e rilevatori già obbligati al rispetto di impegni per la misura 113 e similari, sino al termine del periodo di prepensionamento connesso all'impegno.

8. Regime di incentivazione

Le indennità saranno concesse al cedente e al lavoratore agricolo, per il periodo e gli importi di seguito specificati, dopo la stipula dell'atto di trasferimento di possesso dei terreni e delle pertinenze produttive dal cedente al rilevatorio, a mezzo compravendita o affitto (*ai fini del presente bando non sono ammessi contratti di comodato cedente/rilevatorio*), fermo restando l'obbligo della registrazione e successiva produzione allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. territorialmente competente.

La misura è a totale carico pubblico e prevede un aiuto per un periodo massimo di 10 anni per tutti i beneficiari che rispettino gli impegni assunti.

Il sostegno prevede per il cedente ed il lavoratore agricolo l'erogazione di un'indennità annua che, nel caso in cui il cedente percepisca una pensione di anzianità di importo inferiore al sostegno spettante, è versata a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione già percepita e fino alla concorrenza massima del citato sostegno.

Cedente

L'indennità è modulata in funzione della dimensione economica dell'azienda ceduta, calcolata in termini di fabbisogno di lavoro complessivo annuo.

Al momento della cessione dell'azienda, è erogata una indennità base annua pari ad 8000,00 euro, incrementabile di 500,00 euro per ogni ULA, risultante dalla certificazione rilasciata dagli STAPA CePICA, fino ad un importo massimo di 18.000,00 euro/annui per un totale complessivo massimo, di 180.000,00 euro.

L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età necessaria alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Ne consegue che l'indennità relativa all'ultima annualità potrà essere calcolata per frazione di anno e che non saranno corrisposte indennità a copertura dei periodi intercorrenti tra la data del raggiungimento della suddetta età pensionabile e l'effettiva erogazione al soggetto interessato, da parte degli Enti preposti, della rata mensile di pensione maturata.

In caso di cessione dell'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto dalla misura per un solo cedente. L'aiuto è individuato in una indennità annua fissa per ogni cedente, definita dal rapporto: 8.000,00 euro/numero cedenti. La quota parte così determinata potrà essere incrementata di 500,00 euro per ULA, che andranno erogati proporzionalmente al contributo in ULA del singolo cedente.

Lavoratore agricolo

Al lavoratore agricolo dipendente dell'azienda cedente, che abbandona le attività lavorative, è erogata un'indennità annua pari a 4.000,00 euro per un totale complessivo, massimo, di 40.000,00 euro.

L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età necessaria all'ottenimento della pensione di anzianità o di vecchiaia. Ne consegue che, ove necessario, l'indennità relativa all'ultima annualità potrà essere calcolata per frazione di anno e che non saranno corrisposte indennità a copertura dei periodi intercorrenti tra la data del raggiungimento della suddetta età pensionabile e l'effettiva erogazione al soggetto interessato, da parte degli Enti preposti, della rata mensile di pensione maturata.

9. Criteri di selezione

Le istanze che risulteranno ammissibili nella fase istruttoria, saranno valutate sulla base di una griglia di **parametri di valutazione** (Allegato n. 6), riferiti alle seguenti principali categorie:

- requisiti soggettivi;
- requisiti oggettivi dell'azienda;

Il punteggio derivante da ognuno dei parametri adottati sarà pari al prodotto tra il **peso** dello stesso, espresso in valore numerico ed i **coefficienti dimensionali** il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza / assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

Ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, il punteggio totale attribuito a ciascuna istanza sarà dato dalla sommatoria dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione considerati (massimo 100,00 punti).

Per tutti i parametri di valutazione, il valore del coefficiente è predefinito e direttamente attribuibile sulla base di requisiti oggettivamente ricavabili dal formulario allegato alla istanza di partecipazione e dalle informazioni fornite dal richiedente.

Le iniziative selezionate saranno ammesse a finanziamento secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista per la misura.

Per ciascuna sessione di valutazione verranno costituite specifiche graduatorie nelle quali saranno riportate le istanze ed i punteggi conseguiti, arrotondati alla seconda cifra decimale.

In caso di parità di punteggio verrà osservato l'ordine di preferenza in base ai seguenti criteri, applicati in successione in relazione all'eventuale riconfermata parità.

Nell'ordine è data preferenza alle domande di cessione collegate al rilevatorio:

- che subentra al cedente insediandosi come “giovane agricoltore” ai sensi della misura 112;
- con età anagrafica più giovane tra i rilevatori già imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni;
- con età anagrafica più giovane tra i rilevatori già imprenditori agricoli di età inferiore a 50 anni.

Nell'ambito delle sopraelencate priorità, sarà data precedenza alle istanze proponenti cessioni a favore dei rilevatori donne.

10. Presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta

Per l'attuazione della presente misura viene adottata la formula del “bando aperto a sessioni predeterminate”, come indicato nelle disposizioni generali.

La partecipazione alla misura avrà luogo attraverso l'invio di un plico chiuso allo S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. territorialmente competente (quello sul cui territorio insiste il centro aziendale ovvero la maggiore superficie aziendale oggetto di cessione), entro lo scadere di ogni sessione di riferimento, secondo

le scadenze prefissate ed indicate nelle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

Il plico dovrà contenere:

- l'istanza di partecipazione del cedente e eventuale istanza del/i lavoratore/i dipendente/i dell'azienda del cedente;
- l'istanza del lavoratore dipendente ;
- la notifica di ricezione del formulario ed il formulario codificato, sottoscritto, per quanto di competenza, da tutti i soggetti destinatari dell'intervento;
- la documentazione amministrativa come di seguito richiesta ai destinatari citati (autocertificazioni, impegni ed allegati).

Il plico riporterà sul frontespizio la dicitura: "PSR Campania 2007-2013 – Misura 113" e sul retro il nominativo, recapito postale nonché il numero di fax del richiedente.

Circa le modalità da seguire per la presentazione delle domande, può farsi riferimento a quelle ordinariamente utilizzabili: servizio postale nazionale (Poste Italiane S.p.a.), corriere espresso, consegna a mano. In ogni caso, ai fini della ricevibilità dell'istanza nella sessione di riferimento, viene ritenuta valida unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo del Settore ricevente.

Le domande pervenute con modalità differenti da quelle previste non saranno accolte.

L'Amministrazione non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di partecipazione alla misura (ricevibilità, istruttoria e valutazione dell'istanza, graduatoria e concessione dell'indennità) perverranno ai soggetti beneficiari della misura (cedente e lavoratore dipendente), con le modalità e nei tempi indicati dalle disposizioni generali per l'attuazione delle misure. Eventuali comunicazioni riguardanti il rilevatorio saranno inviate all'indirizzo desunto dalle dichiarazioni allegate alla istanza di partecipazione inoltrata dal soggetto cedente.

L'istanza e il formulario dovranno essere generati utilizzando esclusivamente il portale della Regione Campania,

<http://psragricoltura.regione.campania.it/agricoltura/>.

Al termine degli inserimenti, attraverso la prevista funzione, verranno prodotti documenti stampati che dovranno, pena inaccettabilità della richiesta, essere sottoscritti dal richiedente.

Tutti i soggetti destinatari dell'intervento dovranno obbligatoriamente allegare copia del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità. Qualora il citato documento non sia in corso di validità, i destinatari possono dichiarare in calce alla copia del documento, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Le istanze corredate da documentazione o dichiarazioni carenti o incomplete, non saranno ammesse a valutazione (*non è ammessa integrazione delle istanze*). Su richiesta dell'interessato, la documentazione allegata all'istanza di finanziamento o parte di essa potrà essere restituita con le modalità previste dalle Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013.

Cedente

Con le modalità descritte, in conformità ai modelli predisposti dalla procedura informatica, il cedente comunicherà la volontà di abbandonare ogni attività agricola e l'impegno a cedere al soggetto rilevatario indicato in domanda, le superfici descritte nel proprio fascicolo aziendale. Comunicherà, inoltre, l'eventuale intendimento a trattenere una superficie non superiore al 10% della SAT dell'azienda originaria e comunque fino ad un massimo di 1 ettaro, sulla quale intende svolgere attività agricola destinata unicamente all'autoconsumo. Indicherà, infine, l'eventuale intendimento a conservare per sé e/o per i propri familiari, la disponibilità degli edifici destinati ad abitazione.

Il cedente rilascerà le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00:

- di aver esercitato, in forma professionale e continuativa, l'attività agricola nei dieci anni precedenti la domanda di cessione, indicando la relativa posizione INPS;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per gravi reati contro la P.A. quali i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico: art. 640 c. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), corruzione, oltre i delitti di partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.) {*nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi*};
- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale ed agli articoli 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;

- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge n. 383/01 e successive modifiche ed integrazioni ovvero di aver concluso il periodo di emersione come previsto dalla medesima legge;
- di essere iscritto alla Gestione Previdenziale Obbligatoria (INPS) ed aver versato contributi che assicurano la relativa copertura per un periodo di anni (*dichiarare il n di anni*) e, quindi, di aver maturato il minimo di anni venti di contribuzione;
- di non aver frazionato o ridotto la propria azienda, nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda, per una superficie superiore al 25% della SAT aziendale;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di obblighi previsti dalle profilassi obbligatorie a carico del patrimonio zootecnico da cedere al rilevatorio;
- di non partecipare a qualsiasi titolo, alla compagine sociale del soggetto rilevatorio (in caso di società);
- di non essere titolare di pensione di vecchiaia;
- il/i lavoratore/i in possesso dei requisiti di accesso alla misura;
- l'eventuale titolarità di pensione nazionale/comunitaria indicando l'Ente Previdenziale;
- l'essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (*per le aziende che allevano bovini da latte*);
- il grado di parentela con il rilevatorio;
- le superfici conservate ai fini di autoconsumo (*max 10% della SAT fino a max 1 ettaro*)

Rilascerà, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- a) di essere pienamente a conoscenza delle Disposizioni Generali del PSR 2007-2013 della Regione Campania, del contenuto del Bando di attuazione della Misura 113, degli impegni derivanti dalle disposizioni in essi contenuti e delle relative sanzioni amministrative e penali in caso di violazione;
- b) la conformità della versione cartacea della domanda a quella informatica;
- c) di allegare alla istanza di partecipazione alla misura il modello cartaceo del proprio fascicolo aziendale e l'attestazione in ordine al numero di ULA necessarie all'azienda oggetto di cessione;

- d) di essere impegnato da almeno 5 anni in filiere produttive soggette a crisi di mercato e di aver allegato, a tal fine, copia della domanda di rimborso avanzata (*eventuale*);
- e) che il trasferimento dei terreni oggetto di cessione avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto di prelazione sui fondi rustici - art. n. 8 della legge. n. 590/65; art. n. 7 della legge. n. 817/71; art. n. 23 della legge. n. 11/71; art. n. 45 della legge. n. 203/82; art. 4bis della legge n. 203/1982 di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) di rendersi disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

Inoltre, il cedente renderà una dichiarazione congiunta con il rilevatorio nella quale si descrivono gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull'azienda relativi alla fruizione di eventuali aiuti comunitari e dei vincoli ed impegni pluriennali gravanti sulle superfici da trasferire (Allegato 4).

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- attestazione in ordine al numero di ULA necessarie, in termini di fabbisogno di lavoro complessivo (*minimo 1 ULA*), rilasciata dal Dirigente dello Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Agricoltura e CePICA, territorialmente competente;
- in caso di società l'elenco dei soci e codice fiscale al momento della presentazione della domanda;
- prospetto annuale degli importi della rendita pensionistica, qualora fruisca della pensione di anzianità.

Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità dell'istanza alla misura, il cedente produrrà al citato Settore Tecnico Amministrativo:

- verbale, redatto ai sensi dell'art. n. 45 L. 203/1982 sui Patti Agrari, attestante:
 - a) l'avvenuto scioglimento del contratto di affitto o comodato in essere tra il cedente (*affittuario ovvero comodatario*) ed il proprietario dei fondi oggetto di cessione;
 - b) l'avvenuto rilascio degli stessi;
- copia conforme all'originale del contratto di compravendita, ovvero del contratto di affitto di durata almeno pari agli anni per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque, regolarmente registrati, a favore del rilevatorio indicato nella domanda. Il contratto di compravendita deve obbligatoriamente contenere, a pena di mancata

ammissione dell'istanza alla liquidazione dell'indennità, una clausola che imponga al rilevatario un vincolo di indivisibilità ed inalienabilità delle superfici acquisite ed eventualmente prepossedute e l'obbligo ad esercitare sulle stesse l'attività agricola a titolo principale, per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque. I suddetti contratti, di compravendita ovvero di affitto, devono, inoltre, contenere l'indicazione dettagliata di tutte le superfici e degli edifici non trasferiti e degli obblighi derivanti dalla adesione a precedenti regimi di aiuti;

- copia conforme all'originale della documentazione attestante l'avvenuta richiesta di cancellazione presso l'INPS, CCIAA, UMA e della Partita IVA ovvero attestazione rilasciata dai suddetti uffici circa l'avvenuta cancellazione, nonché copia conforme all'originale della documentazione attestante l'eventuale richiesta di proroga a tempo determinato del possesso del numero di partita IVA, per la definizione delle partite commerciali in corso, ovvero attestazione di avvenuta concessione della proroga.

Nel caso specifico, la presentazione delle sole richieste di certificazione in copia conforme all'originale, implica una liquidazione ed erogazione dell'indennità annua ai soggetti beneficiari subordinata alla produzione della documentazione attestante le avvenute cancellazioni o proroghe citate.

Per le aziende il cui soggetto cedente, alla data della presentazione dell'istanza di partecipazione alla presente misura, risulti beneficiario del regime di pagamento unico per azienda, ai sensi del Reg. CE 1782/03 art. 33 ed in possesso dei relativi titoli di diritto soggettivo e/o in caso di trasferimento di aziende zootecniche, è fatto obbligo al cedente di produrre, entro i 60 giorni citati, allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato n. 3), ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza delle norme penali previste dall'art. 76 del citato DPR, attestante:

- l'avvenuto trasferimento o alienazione dei titoli, in quanto diritti di proprietà, ad altro soggetto diverso dal rilevatario dell'azienda oggetto di cessione, a mezzo successione o affitto o vendita o altra forma di trasferimento;
- ovvero l'avvenuto trasferimento o alienazione dei titoli, in quanto diritti di proprietà, al rilevatario dell'azienda oggetto di cessione, a mezzo successione o affitto o vendita o altra forma di trasferimento;
- che i titoli soggettivi trasferiti risultano sufficienti a garantire la copertura del potenziale produttivo aziendale, così come determinato dalla "consistenza di stalla" aziendale, alla data del trasferimento del possesso.

Lavoratore agricolo

Il lavoratore agricolo con le modalità sopra descritte, in conformità ai modelli predisposti dalla procedura informatica, renderà le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

- a) di non godere di pensione di anzianità o di vecchiaia;
- b) di essere dipendente dell'impresa del cedente;
- c) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per gravi reati contro la P.A. quali i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico: art. 640 c. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), corruzione, oltre i delitti di partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.);
- d) di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale ed agli articoli 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
- e) il numero di posizione INPS;
- f) di essere iscritto al regime di previdenza sociale dell'INPS, aver versato i relativi contributi previdenziali ed aver maturato un periodo di contribuzione di (dichiarare il n° di anni) e, quindi, di aver maturato il minimo di anni venti di contribuzione;
- g) di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge n. 383/01 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge.

Renderà, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- a) di aver dedicato all'attività agricola, nei 5 anni che precedono la cessazione, almeno la metà del tempo di lavoro, come lavoratore agricolo o coadiuvante familiare (lavoratore agricolo dipendente);
- b) di aver lavorato nell'azienda descritta nel fascicolo aziendale del cedente, l'equivalente di due anni a tempo pieno, negli ultimi 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- c) la conformità della versione cartacea della domanda a quella informatica;
- d) di essere pienamente a conoscenza delle Disposizioni Generali del PSR 2007-2013 della Regione Campania, del contenuto del Bando di attuazione della Misura 113, degli impegni derivanti dalle disposizioni

in essi contenuti e delle relative sanzioni amministrative e penali in caso di violazione;

- e) di comunicare variazioni in ordine a quanto dichiarato in domanda.

Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità alla misura, dell'istanza inoltrata dal soggetto cedente, il lavoratore agricolo produrrà al citato Settore Tecnico Amministrativo dichiarazione sostitutiva di certificazione, articolo 46 del DPR n. 445/2000, nella consapevolezza delle norme penali di cui all'articolo 76 del citato DPR per il rilascio di dichiarazioni mendaci, in cui dichiara:

- di aver provveduto ad estinguere la propria posizione contributiva, relativa ai versamenti previdenziali, presso la gestione previdenza agricola dell'INPS (Allegato 5).

Rilevatorio

A) il rilevatorio con età inferiore a 40 anni, che intende insediarsi come previsto dalla misura 112 (*Insedimento di giovane agricoltori*) in qualità di capo azienda, assumendo per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale, con le modalità sopra descritte, in conformità ai modelli predisposti dalla procedura informatica, renderà le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nella consapevolezza delle norme penali di cui all'articolo 76 del citato DPR, per il rilascio di dichiarazioni mendaci:

- a) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per gravi reati contro la P.A. quali i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico: art. 640 c. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), corruzione, oltre i delitti di partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.);
- b) di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale ed agli articoli 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
- c) di trovarsi, alla data della presentazione della domanda di partecipazione, in una delle condizioni descritte al paragrafo 7. Requisiti di ammissibilità del presente bando;
- d) di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge n. 383/01 e successive modifiche ed integrazioni;

- e) il grado di parentela con il cedente;
- f) di trovarsi, alla data di presentazione della istanza, nella condizione di “giovane agricoltore”, non ancora insediato ai sensi della Misura 112 del PSR 2007-2013.

Renderà, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- la volontà di subentrare al cedente relativamente alle superfici oggetto di cessione, descritte nel fascicolo aziendale del cedente e a produrre allo S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. gli atti di trasferimento del possesso;
- la stima, in termini percentuali, rispetto al valore dichiarato dal cedente, dell'incremento di valore aggiunto conseguente all'acquisizione dell'azienda oggetto di cessione;
- la conformità della versione cartacea della domanda a quella informatica;
- di essere pienamente a conoscenza delle Disposizioni Generali del PSR 2007-2013 della Regione Campania, del contenuto del Bando di attuazione della Misura 113, degli impegni derivanti dalle disposizioni in essi contenuti e delle relative sanzioni amministrative e penali in caso di violazione.

Inoltre, il rilevatorio renderà una dichiarazione congiunta con il cedente nella quale si descrivono gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull'azienda relativi alla fruizione di eventuali aiuti comunitari e dei vincoli ed impegni pluriennali gravanti sulle superfici da trasferire (Allegato 4).

Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità alla misura dell'istanza inoltrata dal soggetto cedente, il rilevatorio dovrà costituire il proprio fascicolo aziendale e produrre al citato Settore Tecnico Amministrativo:

- documentazione attestante il titolo di possesso dei terreni rilevati. I titoli di proprietà o i contratti di affitto di durata almeno pari agli anni per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque, regolarmente registrati, devono essere resi in copia conforme o autenticati ai sensi di legge;
- la posizione INPS quale titolare dell'azienda oggetto dell'insediamento o copia conforme all'originale della domanda presentata al suddetto Ente, tesa ad ottenerla in conformità a quanto descritto al paragrafo 12. “Impegni del beneficiario”;
- l'iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA o copia conforme all'originale della domanda presentata al suddetto Ente camerale, tesa ad ottenerla in conformità a quanto descritto al paragrafo 12. “Impegni del beneficiario”;

- il numero di Partita I.V.A. per l'attività agricola intrapresa o copia conforme all'originale della domanda presentata al competente Ufficio, tesa ad ottenerla in conformità a quanto descritto al paragrafo 12. "Impegni del beneficiario";
- statuto e atto costituito con elenco dei soci da cui si evince che il cedente non partecipa a qualsiasi titolo, alla compagine sociale del soggetto rilevatorio.

Nel caso in cui, entro il citato periodo, le suddette certificazioni non risultino ancora conseguite, il rilevatorio giovane agricoltore produrrà, in copia conforme all'originale, le domande presentate ai suddetti Enti volte ad ottenerle, fermo restando il successivo obbligo di presentazione della documentazione attestante le avvenute definitive iscrizioni.

La liquidazione ed erogazione dei pagamenti annuali ai soggetti beneficiari sono subordinate ai sopra descritti adempimenti.

B) il rilevatorio già imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni, 45 per le donne, con le modalità sopra descritte, in conformità ai modelli predisposti dalla procedura informatica, renderà le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per gravi reati contro la P.A. quali i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico: art. 640 c. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), corruzione, oltre i delitti di partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.);
- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale ed agli articoli 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di disporre, al momento della presentazione della domanda, di una copertura previdenziale presso la gestione obbligatoria della previdenza agricola dell'INPS, di anni _____ (*almeno 5*);
- il titolo di studio di cui è in possesso;

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di obblighi previsti dalle profilassi obbligatorie a carico del patrimonio zootecnico preposseduto;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge n. 383/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Renderà, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- la volontà di subentrare al cedente relativamente alle superfici oggetto di cessione, descritte nel fascicolo aziendale del cedente e a produrre allo S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. gli atti di trasferimento del possesso;
- la stima, in termini percentuali, rispetto al valore dichiarato dal cedente, dell'incremento di valore aggiunto conseguente all'acquisizione dell'azienda oggetto di cessione;
- gli impegni pluriennali, i vincoli e le relative scadenze gravanti sull'azienda eventualmente preposseduta;
- la conformità della versione cartacea della domanda a quella informatica;
- di essere pienamente a conoscenza delle Disposizioni Generali del PSR 2007-2013 della Regione Campania, del contenuto del Bando di attuazione della Misura 113, degli impegni derivanti dalle disposizioni in essi contenuti e delle relative sanzioni amministrative e penali in caso di violazione.

Inoltre, il rilevatario renderà una dichiarazione congiunta con il cedente nella quale si descrivono gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull'azienda preposseduta, relativi alla fruizione di eventuali aiuti comunitari e dei vincoli ed impegni pluriennali gravanti sulle superfici da trasferire (Allegato 4).

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dallo sportello redditività operante presso gli STAPA CePICA, attestante il numero di ULA necessarie nell'azienda preposseduta.

Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità alla misura dell'istanza inoltrata dal soggetto cedente, il rilevatario dovrà aggiornare il proprio fascicolo aziendale e produrre al citato Settore Tecnico Amministrativo:

- documentazione attestante il titolo di possesso dei terreni rilevati. I titoli di proprietà o i contratti di affitto di durata almeno pari agli anni per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque, regolarmente registrati, devono essere resi in copia conforme o autenticati ai sensi di legge.

Nel caso il rilevatorio si configuri come società con finalità assimilabili all'imprenditore agricolo, oltre a quanto già specificato, sarà obbligatorio allegare all'istanza la seguente documentazione:

- a) statuto e atto costitutivo della società, in copia conforme all'originale;
- b) delibera del Consiglio di Amministrazione o del competente organo della società, in copia conforme all'originale, di approvazione della iniziativa e di autorizzazione del legale rappresentante alla presentazione dell'istanza;
- c) elenco soci;
- d) certificazione rilasciata dallo sportello redditività operante presso gli STAPA – CePICA, attestante il numero di ULA necessarie nell'azienda preposseduta.

Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità dell'istanza alla misura, con le modalità sopra descritte, la Società dovrà aggiornare il proprio fascicolo aziendale e produrre la seguente documentazione:

- 1. titolo di possesso dei terreni rilevati. I titoli di proprietà o i contratti di affitto di durata almeno pari agli anni per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque, regolarmente registrati, devono essere resi in copia conforme o autenticati ai sensi di legge;
- 2. delibera del Consiglio di Amministrazione o del competente organo della società, contenente clausola aggiuntiva impeditiva di alienazione, vendita o divisione di tutta o parte dell'azienda costituitasi sulla base dei terreni preposseduti e rilevati, per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque o di atti comportanti la perdita dei requisiti di accesso alla misura 113.

Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte della Unione Europea, le istanze che fossero corredate da dichiarazioni o documentazione carenti o incomplete non saranno ammesse a valutazione, non essendo consentita l'integrazione degli atti prodotti.

11. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

La presentazione delle domande di pagamento è disciplinata nelle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

12. Impegni del beneficiario e del destinatario

Il cedente si impegna a:

- a. abbandonare definitivamente l'attività agricola ai fini commerciali, in seguito al trasferimento, al rilevatario indicato in domanda, dell'azienda oggetto di cessione descritta nel proprio fascicolo aziendale, entro i 60 giorni successivi alla data di comunicazione, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della ammissibilità dell'istanza alla misura, con relativa cancellazione dai ruoli INPS, CCIAA, UMA e chiusura Partita IVA;
- b. a cedere l'azienda agricola descritta nel fascicolo aziendale, nei modi e nei termini previsti dal bando della misura 113;
- c. comunicare la successiva impossibilità al mantenimento dello status di prepensionato;
- d. a dare libero accesso all'azienda ai soggetti autorizzati ai controlli;
- e. a produrre, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla misura, dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 il cui schema è allegato al bando della misura (allegato n. 3), circa l'avvenuto trasferimento o alienazione dei titoli di diritto soggettivo di cui al Reg. CE 1782/03 art. 33 e, nel caso di azienda zootecnica, di copertura del potenziale produttivo aziendale;
- f. a non richiedere altri contributi pubblici per la medesima iniziativa.

Il lavoratore agricolo si impegna a:

- a. non percepire e di impegnarsi a non richiedere altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;
- b. comunicare allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. la impossibilità al mantenimento dello status di prepensionato e/o degli impegni assunti con la domanda iniziale;
- c. collaborare per consentire istruttoria, controllo e monitoraggio;
- d. confermare la volontà di abbandonare definitivamente l'attività agricola dalla data di cessione delle superfici da parte del soggetto cedente al rilevatario indicata in domanda.

Il rilevatario con età inferiore a 40 anni, si impegna a:

- a. subentrare al cedente relativamente alle superfici oggetto di cessione, descritte nel fascicolo aziendale del cedente e a produrre allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. gli atti di trasferimento del possesso;
- b. presentare domanda di iscrizione alla CCIAA, INPS, UMA, aprire partita IVA e costituire il proprio fascicolo aziendale in funzione dell'azienda

rilevata, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla presente misura;

- c. esercitare, su tutta la superficie descritta nel modello cartaceo anzidetto, l'attività agricola a titolo principale per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- d. rispettare, sulla citata superficie, i vincoli di indivisibilità ed inalienabilità per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- e. condurre l'azienda agricola nel rispetto della condizionalità di cui agli artt.5 e 6 del Reg.(CE) n.73/2009 (allegati II CGO), nonché nelle vigenti norme nazionali di attuazione di cui al decreto Mipaaf del 21 dicembre 2006 ed ai relativi provvedimenti regionali;
- f. osservare, per le superfici rilevate, gli impegni e gli obblighi originariamente a carico del cedente, consapevole che le inosservanze sono sanzionabili a proprio carico;
- g. collaborare per consentire le attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate, nonché favorire l'accesso alle superfici rilevate al personale autorizzato ai controlli;
- h. comunicare allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. l'impossibilità al mantenimento dello status di imprenditore agricolo e/o degli impegni assunti in domanda;
- i. se richiesto, a produrre la documentazione eventualmente richieste dal Soggetto Attuatore competente;
- j. a comunicare variazioni in ordine a quanto dichiarato in domanda;
- k. rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di diritto di prelazione sui fondi rustici - art. n. 8 L. n. 590/65; art. n. 7 L. n. 817/71; art. n. 23 L. n. 11/71; art. n. 45 della L. n. 203/82; 4bis L. 203/1982 di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni per il trasferimento dei terreni oggetto di cessione.

In particolare, il suddetto rilevatario con età inferiore a 40 anni, che intende insediarsi come previsto dalla misura 112 del PSR 2007/2013, deve, inoltre:

- impegnarsi ad acquisire, qualora non ne sia in possesso, in analogia a quanto previsto dalla misura 112 (I° Insediamento di giovani agricoltori), adeguate conoscenze e competenze professionali (professionalità) entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione, comunque non oltre il compimento del quarantesimo anno di età:
 - a) ovvero essere in possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario (*laurea in scienze agrarie o forestali o laurea equipollente, diploma*

- di perito agrario o agrotecnico*) o laurea in medicina veterinaria per le sole aziende ad indirizzo zootecnico;
- b) ovvero aver frequentato con profitto un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 150 ore, organizzato dalla Regione Campania nell'ambito del POP Campania 1994/99 e/o del POR Campania 2000/2006;
 - c) ovvero aver sostenuto positivamente l'esame dinanzi alla Commissione provinciale istituita ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 109/2 del 29/07/88;
 - d) ovvero aver esercitato l'attività agricola per almeno 3 anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate l'anno;
- impegnarsi a conseguire e a produrre, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla misura 113, le necessarie iscrizioni all'INPS, al Registro delle Imprese Agricole presso le C.C.I.A.A., l'U.M.A., oltre al numero di partita I.V.A..

Il rilevatario già imprenditore con età inferiore a 50 anni, 45 per le donne, si impegna a:

- a. subentrare al cedente relativamente alle superfici oggetto di cessione, descritte nel fascicolo aziendale del cedente e a produrre allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. gli atti di trasferimento del possesso;
- b. aggiornare il proprio fascicolo aziendale in funzione dell'azienda rilevata, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla presente misura;
- c. esercitare, su tutta la superficie descritta al modello cartaceo anzidetto, l'attività agricola a titolo principale per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- d. rispettare, sulla citata superficie, i vincoli di indivisibilità ed inalienabilità per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- e. condurre l'azienda agricola nel rispetto della condizionalità di cui agli artt.5 e 6 del Reg.(CE) n.73/2009 (allegati II CGO), nonché nelle vigenti norme nazionali di attuazione di cui al decreto MiPAAF del 21 dicembre 2006 ed ai relativi provvedimenti regionali;osservare, per le superfici rilevate, gli impegni e gli obblighi originariamente a carico del cedente, consapevole che le inosservanze sono sanzionabili a proprio carico;
- f. collaborare per consentire le attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate, nonché favorire l'accesso alle superfici rilevate al personale autorizzato ai controlli;

- g. comunicare allo S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. l'impossibilità al mantenimento dello status di imprenditore agricolo e/o degli impegni assunti in domanda;
- h. se richiesto, a produrre la documentazione eventualmente richiesta dal Soggetto Attuatore competente;
- i. comunicare variazioni in ordine a quanto dichiarato in domanda;
- j. rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di diritto di prelazione sui fondi rustici - art. n. 8 L. n. 590/65; art. n. 7 L. n. 817/71; art. n. 23 L. n. 11/71; art. n. 45 della L. n. 203/82; 4bis L. 203/1982 di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni per il trasferimento dei terreni oggetto di cessione.

Nel caso il rilevatorio si configuri come società con finalità assimilabili all'imprenditore agricolo, dovrà rispettare gli impegni dettati per il rilevatorio con età inferiore a 50 anni.

13. Controlli

I controlli amministrativi, in situ ed in loco sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo quanto desumibile dal presente bando, integrato con le disposizioni generali.

Le accertate false dichiarazioni, a qualsiasi titolo rese, comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

Qualora durante l'attività di controllo da parte dell'amministrazione dovesse risultare che il beneficiario ha chiesto e ottenuto altri aiuti, per la realizzazione dei medesimi investimenti previsti dal progetto presentato, si darà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e di recupero delle somme eventualmente erogate, secondo le procedure indicate dall'Organismo Pagatore.

14. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

A seguito di mancato mantenimento dello status di prepensionato (salvo causa di forza maggiore o circostanza eccezionale), mancata realizzazione del progetto d'investimenti entro i termini, o per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi.

In caso di recesso dai benefici verrà emesso provvedimento di revoca della concessione.

Il recupero delle somme eventualmente già liquidate avverrà nel rispetto delle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15. Riduzioni

Il mancato rispetto degli impegni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010 comporterà la riduzione del contributo o la decadenza totale dallo stesso applicando i criteri definiti nell'allegato al decreto richiamato.

Nello specifico sono considerati essenziali i seguenti impegni assunti dal Cedente e dal Lavoratore Agricolo.

Cedente:

- abbandono definitivo dell'attività agricola ai fini commerciali, in seguito al trasferimento, al rilevatario indicato in domanda, dell'azienda oggetto di cessione descritta nel proprio fascicolo aziendale;
- cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola presso gli Enti preposti (CCIAA, INPS, UMA, IVA);
- comunicazione al Settore Tecnico amministrativo Provinciale per l'Agricoltura territorialmente competente, relativa all'impossibilità di mantenere i requisiti necessari a conservare lo status di prepensionato;
- non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per la medesima iniziativa.

Lavoratore Agricolo:

- abbandono definitivo dell'attività agricola dalla data di trasferimento dell'azienda da parte del soggetto cedente;

- comunicazione al Settore Tecnico amministrativo Provinciale per l'Agricoltura territorialmente competente, relativa all' impossibilità di mantenere i requisiti necessari a conservare lo status di prepensionato;
- non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per la medesima iniziativa.

Sono considerati non essenziali i seguenti impegni assunti dal Cedente e dal Lavoratore Agricolo.

Cedente:

- la cessione dell'intera azienda (SAT) descritta nel fascicolo aziendale, con le modalità e nei tempi di cui al presente bando;
- consentire il libero accesso all'azienda, ai soggetti autorizzati ai controlli, assicurando il necessario supporto alle verifiche ed ai sopralluoghi espletati dalla P.A.;
- produrre dichiarazione di cui allo schema allegato 3 del presente Bando, circa l'avvenuto trasferimento o alienazione dei titoli di diritto soggettivo di cui al Reg. CE 1782/03 art. 33 e, nel caso di azienda zootecnica, di copertura del potenziale produttivo aziendale.

Lavoratore Agricolo:

- rendere disponibili le informazioni necessarie alle attività di controllo monitoraggio e valutazione delle attività finanziate.

Allegato 1 - Dichiarazione del proprietario non cedente allegata al contratto verbale di affitto, di comodato o di affitto registrato dal conduttore cedente, tesa a confermare l'esistenza del rapporto, l'autorizzazione alla rescissione dello stesso ed alla cessione aziendale.

Allegato 2 - Ripartizione superficie aziendale

Allegato 3 - Dichiarazione di trasferimento dei titoli diritto soggettivo e della copertura del potenziale produttivo aziendale

Allegato 4 – Dichiarazione congiunta cedente rilevatario nella quale si descrivono gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull'azienda preposseduta.

Allegato 5 - Dichiarazione del lavoratore agricolo dell'azienda cedente, che abbandona l'attività agricola, estinzione posizione contributiva INPS.

Allegato 6 - Griglia parametri di valutazione

P.S.R. CAMPANIA 2007 – 2013
INTERVENTI COFINANZIATI DAL FEASR

Misura 113 - Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli					allegato n. 6	
PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI FATTORI DI VALUTAZIONE						
FATTORI DI VALUTAZIONE		PARAMETRI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGIO	
Descrizione	Peso		Indicazione	Valore		
A				B	C = AxB	
A. Requisiti soggettivi del richiedente						
Cedente						
A1. Età (*)	15	uomo	da 55 a 60 anni =	0,5		
			da 61 a 65 anni =	1		
		donna	da 55 a 57 anni =	0,5		
			da 58 a 60 anni =	1		
A2. Sesso	5		donna =	1		
			uomo =	0,5		
A3. Copertura contributiva (*)	15		da 20 a 25 anni =	0,6		
			da 26 a 30 anni =	0,8		
			oltre 30 anni =	1		
Rilevatorio						
A4. Età (*)	8		giovane agricoltore ai sensi della misura PSR 112 (primo insediamento in agricoltura) =	1		
			imprenditore agricolo con età inferiore ai 40 anni =	0,8		
			imprenditore agricolo con età inferiore ai 50 anni =	0,5		
A5. Titolo di Studio (**)	5		laurea in Scienze agrarie o forestali o laurea equipollente o laurea in Medicina veterinaria per le sole aziende zootecniche o diploma di perito agrario o agrotecnico	1		
			ovvero aver sostenuto positivamente l'esame dinanzi alla Commissione Provinciale - Delibera Consiglio Regionale 109/2 del 29/7/88	0,8		
			ovvero attestato di frequenza, con profitto, a corsi di formazione in agricoltura organizzati dalla Regione nell'ambito della misura 4.16 del POR 2000/2006	0,7		
			ovvero esercizio della attività agricola per almeno 3 anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate/anno	0,6		
			Altro titolo o nessuno	0,5		
Lavoratore agricolo						
A6. Partecipazione alla misura di uno o più lavoratori agricoli dipendenti della azienda cedente fino ad un massimo di due	2		presentazione della domanda di partecipazione	1		
			assenza di domanda di partecipazione	0		
sub-totale a)		50				

P.S.R. CAMPANIA 2007 – 2013
INTERVENTI COFINANZIATI DAL FEASR

B. Requisiti oggettivi dell'azienda					
Cedente					
B1. L'azienda ricade in una delle macroaree omogenee regionali classificate prioritarie per la misura C - D1 - D2	14		Si = 1 No = 0,8		
B2. Terreni ubicati prevalentemente in zona svantaggiata, ai sensi della direttiva 75/268, in aree ricadenti nella rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive comunitarie 79//409 e 92/43, in area vulnerabile ai nitrati, in zona Parchi.	5		No = 0 Si = 1		
B3. Dimensione dell'azienda (SAT).	10		fino a 5 ettari = 1 oltre i 5 ettari = 0,8		
B4. Numero ULA	10		fino a 3 ULA = 1 oltre le 3 ULA = 0,8		
B5. Partecipazione ad altre misure del PSR 2007-2013 (*)	3		Si = 1 No = 0		
B6. Imprenditori e manodopera impegnati da almeno 5 anni nelle filiere soggette a crisi di mercato o a trasformazioni indotte dalla riforma della PAC. (*)	3		Si = 1 No = 0		
Rilevatorio					
			minimo 1 ULA = 1 più di 1 ULA = 0,5 0 ULA = 0		
B7. Numero ULA	5				
sub-totale b)	50				
TOTALE (a + b)				100	
(*) alla data di presentazione della domanda					
(**) è possibile aderire ad una sola indicazione; in nessun caso i punteggi risulteranno cumulabili tra loro					